



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2011
COM(2011) 805 definitivo

2011/0383 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso
e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al
Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti**

RELAZIONE

La normativa statunitense autorizza il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (di seguito “DHS”) a esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri verso gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti gli forniscano l’accesso elettronico ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) prima che i passeggeri arrivino negli Stati Uniti o lascino il territorio statunitense. Gli obblighi imposti dalle autorità statunitensi si fondano sul titolo 49 del codice degli Stati Uniti (United States Code), sezione 44909c (3), e relativi regolamenti di applicazione (titolo 19 del codice dei regolamenti federali (Code of federal regulations), sezione 122.49b).

Il presente atto normativo mira a consentire il ricevimento elettronico dei dati PNR in anticipo sull’arrivo del volo e di conseguenza rafforza notevolmente la capacità del DHS di svolgere una valutazione anticipata efficiente ed efficace dei rischi presentati dai passeggeri e di facilitare i viaggi in buona fede, aumentando così la sicurezza degli Stati Uniti. L’accordo inoltre promuoverà la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale grazie al trasferimento, dagli Stati Uniti alle autorità competenti degli Stati membri e a Europol e Eurojust nell’ambito delle rispettive competenze, di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR.

Con PNR si intendono le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei.

I vettori aerei hanno l’obbligo di consentire l’accesso del DHS a certi dati PNR conservati nei loro sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze.

Le norme di protezione dei dati vigenti nell’UE vietano ai vettori aerei europei e di paesi terzi che effettuano voli in partenza dall’UE di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali, senza che siano adottate garanzie appropriate. È necessaria una soluzione che fornisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR dall’UE agli Stati Uniti quale riconoscimento della necessità e dell’importanza dell’uso del PNR nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, evitando nel contempo l’incertezza giuridica per i vettori aerei. Tale soluzione dovrebbe inoltre applicarsi uniformemente in tutta l’Unione europea e assicurare la certezza del diritto per i vettori aerei e ai cittadini il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e l’incolumità.

Nel 2007 l’Unione europea ha firmato un accordo con gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati PNR basato su una dichiarazione di intenti del DHS in relazione all’applicazione del suo programma PNR¹.

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e in attesa della conclusione dell’accordo, il Consiglio ha trasmesso l’accordo del 2007 con gli Stati Uniti al Parlamento europeo per approvazione. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione² in cui ha deciso di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione e ha chiesto di rinegoziare l’accordo in base a determinati criteri. In attesa della rinegoziazione, l’accordo del 2007 è rimasto provvisoriamente applicabile.

¹ GU L 204 del 4.8.2007, pag. 16.

² P7_TA-(2010)0144 del 5.5.2010.

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha ricevuto una raccomandazione della Commissione affinché la autorizzasse ad avviare i negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

L'11 novembre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla richiamata raccomandazione.

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea. A seguito dei negoziati, il 17 novembre 2011 le Parti hanno siglato l'accordo.

L'accordo tiene conto e rispetta i criteri generali contenuti nella comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi³ e le direttive di negoziato del Consiglio.

Il PNR si è rivelato uno strumento molto importante nella lotta al terrorismo e ai reati gravi. L'accordo contiene importanti salvaguardie per coloro i cui dati saranno trasferiti e usati. In particolare, la finalità del trattamento dei dati PNR è strettamente limitata alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Il periodo di conservazione dei PNR è limitato e i dati saranno usati per un periodo più breve per la lotta ai reati gravi di natura transnazionale e per un periodo più lungo per la lotta al terrorismo. Inoltre i dati saranno spersonalizzati dopo sei mesi. Ai singoli è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, ricorso e informazione. Il metodo di trasferimento standard è il metodo "push", che tutti i vettori aerei dovranno utilizzare entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo. I dati sensibili potranno essere usati solo in casi assolutamente eccezionali e dovranno essere cancellati entro un brevissimo periodo. Il rispetto di tutte queste norme è soggetto alla verifica e alla supervisione indipendente dei funzionari preposti alla protezione della vita privata nei vari dipartimenti (Department Privacy Officers), dell'Ufficio dell'ispettorato generale (Office of Inspector General) del DHS, dell'Ufficio per la responsabilità governativa (Government Accountability Office) e del Congresso degli Stati Uniti.

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio autorizza la firma degli accordi internazionali.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

³ COM(2010) 492.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.
- (2) L'accordo è stato negoziato e i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (3) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.
- (5) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione della presente decisione.]
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

La Commissione è autorizzata a designare le persone abilitate a procedere alla firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2

È approvata la dichiarazione dell'Unione europea relativa all'accordo sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo.

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

ACCORDO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA SULL'USO E SUL TRASFERIMENTO DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER NAME RECORD — PNR) AL DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA INTERNA DEGLI STATI UNITI

GLI STATI UNITI D'AMERICA

e

L'UNIONE EUROPEA

in seguito denominati "le Parti",

DESIDEROSE di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni,

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le Parti nello spirito del partenariato transatlantico,

RICONOSCENDO il diritto e la responsabilità degli Stati di garantire la sicurezza dei loro cittadini e di proteggere le frontiere e tenendo presente la responsabilità che incombe a tutte le nazioni di proteggere la vita e l'incolumità delle persone, anche quando usano sistemi di trasporto internazionale,

CONVINTI che lo scambio delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, il trattamento e l'uso del codice di prenotazione (passenger name record PNR) costituiscono uno strumento necessario che fornisce informazioni non ottenibili con altri mezzi,

RISOLUTI a prevenire e combattere i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e riconoscendo l'importanza della vita privata, della protezione dei dati personali e dell'informazione,

VISTI gli strumenti internazionali, le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da o per gli Stati Uniti di mettere a disposizione del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (di seguito "DHS") i PNR nella misura in cui questi dati sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo, nonché i requisiti analoghi che sono o potranno essere applicati nell'Unione europea,

CONSTATANDO che il DHS tratta e usa i PNR per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto delle salvaguardie per la vita privata, la protezione dei dati personali e l'informazione previste dal presente accordo,

SOTTOLINEANDO l'importanza che gli Stati Uniti scambino i PNR e informazioni analitiche pertinenti e appropriate da quelli ottenute con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale,

RICONOSCENDO le lunghe tradizioni di rispetto della vita privata di entrambe le Parti, come risulta dalle loro leggi e atti fondativi,

TENENDO PRESENTE gli impegni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che il DHS attualmente applica procedure rigorose per proteggere la vita privata e per garantire l'integrità dei dati, compresa la sicurezza fisica, il controllo degli accessi, la separazione e la cifratura dei dati, le capacità di audit e misure efficaci di responsabilizzazione,

RICONOSCENDO l'importanza di assicurare la qualità, l'esattezza, l'integrità e la sicurezza dei dati e di istituire misure appropriate di responsabilizzazione per garantire il rispetto di tali principi,

PRESO ATTO in particolare del principio della trasparenza e dei vari mezzi con cui gli Stati Uniti assicurano che i passeggeri il cui PNR è raccolto dal DHS siano informati della necessità e dell'uso dei loro dati,

RICONOSCENDO inoltre che la raccolta e l'analisi dei PNR sono necessarie al DHS per assolvere la missione di sicurezza delle frontiere, garantendo nel contempo che la loro raccolta e uso rimangano pertinenti e necessari per le finalità per le quali i dati sono raccolti,

RICONOSCENDO che, ai fini del presente accordo e della sua attuazione, il DHS risulta assicurare un livello adeguato di protezione dei dati in relazione al trattamento e all'uso dei PNR che gli sono stati trasferiti,

TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l'Unione europea sono impegnati a garantire, nella lotta alla criminalità e al terrorismo, un livello elevato di protezione dei dati personali e sono determinati a raggiungere, quanto prima, un accordo per proteggere globalmente i dati personali scambiati nell'ambito della lotta alla criminalità e al terrorismo in modo da favorire gli obiettivi reciproci;

PRENDENDO ATTO dell'esito positivo delle revisioni congiunte del 2005 e del 2010 degli accordi tra le Parti sul trasferimento dei dati PNR del 2004 e del 2007,

PRESO ATTO dell'interesse delle Parti, nonché degli Stati membri dell'Unione europea, a scambiare informazioni relative al metodo di trasmissione dei PNR e al loro trasferimento successivo come previsto dai pertinenti articoli del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'Unione europea a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra le Parti o tra una delle due Parti e un'altra Parte in materia di

trattamento, uso o trasferimento di PNR o altri tipi di dati, ovvero in materia di protezione dei dati,

RICONOSCENDO i principi correlati di proporzionalità e di pertinenza e necessità che presidono al presente accordo e alla sua attuazione da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti, e

VISTA la possibilità per le Parti di discutere ulteriormente il trasferimento dei PNR nel trasporto marittimo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente accordo è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità delle persone.
2. A tal fine, il presente accordo fissa le responsabilità delle Parti in relazione alle condizioni in cui i PNR possono essere trasferiti, trattati e usati e devono essere protetti.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Per "PNR", secondo le linee guida dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, si intende il codice creato dai vettori aerei, o da loro agenti autorizzati, per ogni volo prenotato da un passeggero o per suo conto, e registrato in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità (denominati collettivamente nel presente accordo "sistemi di prenotazione"). In particolare, ai sensi del presente accordo il PNR ricomprende i tipi di dati enunciati in allegato.
2. Il presente accordo si applica ai vettori che effettuano voli passeggeri tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.
3. Il presente accordo si applica inoltre ai vettori che sono registrati nell'Unione europea o che conservano dati nell'Unione europea e che effettuano voli passeggeri da o per gli Stati Uniti.

Articolo 3

Trasmissione dei PNR

Le Parti concordano che i vettori trasmettano al DHS i PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS e in conformità delle norme del DHS, e in linea con il presente accordo. Qualora nei dati trasferiti dai vettori siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati in allegato, il DHS li cancella non appena li riceve.

Articolo 4

Uso dei PNR

1. Gli Stati Uniti raccolgono, usano e trattano i PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire:
 - (a) i reati di terrorismo e i reati connessi comprendenti:
 - i) la condotta che
 1. comporti un atto violento o un atto pericoloso per la vita umana, la proprietà o le infrastrutture e che
 2. abbia in apparenza lo scopo di
 - a. intimidire o sopraffare la popolazione civile;
 - b. influenzare la politica di un governo con l'intimidazione o la coercizione, oppure
 - c. colpire un governo con la distruzione di massa, l'assassinio, il rapimento o la presa di ostaggi;
 - ii) le attività che configurano reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo;
 - iii) la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui ai punti i) o ii), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;
 - iv) il tentativo di commettere uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);
 - v) la partecipazione come complice a uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);
 - vi) l'organizzazione o l'esecuzione, tramite altre persone, di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

- vii) qualunque altro contributo alla commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);
 - viii) la minaccia di commettere uno degli atti di cui al punto i) in circostanze che indicano che la minaccia è credibile;
- (b) altri reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale.

Un reato è considerato di natura transnazionale in particolare se:

- i) è commesso in più di uno Stato;
 - ii) è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;
 - iii) è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - iv) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato, oppure
 - v) è commesso in uno Stato e l'autore del reato si trova oppure intende recarsi in un altro Stato.
2. I PNR possono essere usati e trattati caso per caso se necessario in vista di una minaccia grave e per salvaguardare gli interessi vitali di una persona o se disposto dall'autorità giurisdizionale.
3. Il DHS può usare e trattare i PNR per individuare i soggetti che potrebbero essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito al momento dell'arrivo o della partenza dagli Stati Uniti oppure richiedere un ulteriore esame.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le competenze delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, o i procedimenti, qualora siano individuate altre violazioni o indizi di violazione durante l'uso e il trattamento dei PNR.

CAPO II

SALVAGUARDIE APPLICABILI ALL'USO DEI PNR

Articolo 5

Sicurezza dei dati

1. Il DHS provvede affinché siano attuate appropriate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati e le informazioni personali contenuti nel PNR dalla perdita, distruzione, comunicazione, alterazione o dall'accesso, trattamento o uso accidentali, illeciti o non autorizzati.

2. Il DHS ricorre alle tecnologie appropriate per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati. In particolare, il DHS provvede affinché:
 - (a) siano applicate le procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione riconosciute dalle autorità competenti. In particolare, l'accesso ai PNR è sicuro e limitato a funzionari specificatamente autorizzati;
 - (b) i PNR siano conservati in ambiente fisico sicuro e protetti con funzioni di controllo delle intrusioni, e
 - (c) sussistano meccanismi per garantire che le interrogazioni dei PNR siano conformi all'articolo 4.
3. In caso di incidente a danno della vita privata (compresi l'accesso o la comunicazione non autorizzati), il DHS prende misure ragionevoli per informare opportunamente gli interessati, mitigare il rischio di danno da comunicazione non autorizzata di dati e informazioni personali e, ove tecnicamente fattibile, disporre misure correttive.
4. Nell'ambito del presente accordo, il DHS comunica senza indebito ritardo alle autorità europee competenti gli incidenti gravi a danno della vita privata riguardanti il PNR di cittadini dell'Unione europea o persone residenti nell'Unione europea causati da distruzione accidentale o illecita, perdita o alterazione accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati, o da qualunque forma di trattamento o uso non autorizzati.
5. Gli Stati Uniti confermano che la legislazione statunitense prevede efficaci misure di contrasto a livello amministrativo, civile e penale in caso di incidenti a danno della vita privata. Il DHS può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di tali incidenti, quali, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall'incarico.
6. Tutti gli accessi ai PNR, il loro trattamento e uso sono registrati o documentati presso il DHS. I registri o la documentazione sono usati esclusivamente a fini di controllo, audit e manutenzione del sistema o per quanto altrimenti prescritto dalla legge.

Articolo 6

Dati sensibili

7. Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi dati sensibili (ossia dati e informazioni personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita sessuale), il DHS si serve di sistemi automatizzati per filtrarli e mascherarli. Inoltre si astiene dal loro trattamento o uso ulteriore, salvo se in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo il DHS trasmette alla Commissione europea l'elenco dei codici e dei termini che identificano i dati sensibili da filtrare.

9. L'accesso ai dati sensibili e il loro trattamento e uso sono consentiti in casi eccezionali di pericolo o seria minaccia per la vita di una persona. L'accesso è ammesso esclusivamente caso per caso, mediante procedure restrittive, previa approvazione di un alto funzionario del DHS.
10. I dati sensibili sono cancellati definitivamente entro 30 giorni dacché il DHS ha ricevuto per l'ultima volta i PNR contenenti tali dati. Tuttavia, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo prescritto dalla legislazione statunitense ai fini di un'indagine, azione penale o esecuzione specifica.

Articolo 7

Decisioni individuali automatizzate

Gli Stati Uniti non possono prendere decisioni che comportino azioni o effetti significativamente negativi per gli interessi giuridici dell'interessato, soltanto sulla base del trattamento e uso automatizzato del PNR.

Articolo 8

Conservazione dei dati

11. Il DHS conserva i PNR in una banca dati attiva per un periodo massimo di cinque anni. Dopo i primi sei mesi, i dati sono spersonalizzati e mascherati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'accesso alla banca dati attiva è limitato a un numero ristretto di funzionari specificamente autorizzati, salvo altrimenti disposto dal presente accordo.
12. Al fine di spersonalizzare i dati, sono mascherate le informazioni ricollegabili a un soggetto specifico contenute nei seguenti tipi di dati PNR:
 - (d) il nome o i nomi;
 - (e) altri nomi figuranti nel PNR;
 - (f) tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);
 - (g) osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request), e
 - (h) i dati APIS (Advance Passenger Information System) eventualmente raccolti.
13. Dopo questo periodo attivo i PNR sono trasferiti in una banca dati dormiente per un periodo massimo di dieci anni. La banca dati dormiente è soggetta a controlli supplementari, tra cui un numero più ristretto di personale abilitato e un livello di autorizzazione più elevato per accedervi. I PNR contenuti nella banca dati dormiente non possono essere ripersonalizzati, salvo per operazioni di contrasto e in tal caso solo in relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Per quanto riguarda i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i PNR contenuti nella banca

dati dormiente possono essere ripersonalizzati solo per un periodo massimo di cinque anni.

14. Dopo il periodo dormiente, i dati conservati devono essere resi completamente anonimi cancellando tutti i tipi di dati che potrebbero servire per individuare il passeggero cui si riferisce il PNR, senza possibilità di ripersonalizzarli.
15. I dati connessi a un caso o a un'indagine specifici possono essere conservati in una banca dati PNR attiva fino a quando il caso o l'indagine sono archiviati. Il presente paragrafo non pregiudica i requisiti di conservazione dei dati previsti per singole indagini o azioni penali.
16. Le Parti convengono di esaminare, nel quadro della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, l'opportunità di un periodo dormiente di conservazione di dieci anni.

Articolo 9

Non discriminazione

Gli Stati Uniti provvedono affinché le salvaguardie applicabili al trattamento e all'uso dei PNR ai sensi del presente accordo si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

Articolo 10

Trasparenza

17. Il DHS informa i viaggiatori dell'uso e trattamento del PNR mediante:
 - (i) pubblicazioni nel registro federale (Federal Register);
 - (j) pubblicazioni sul suo sito web;
 - (k) avvisi che i vettori possono inserire nei contratti di trasporto;
 - (l) relazioni al Congresso obbligatorie per legge, e
 - (m) altre misure appropriate eventualmente predisposte.
18. Il DHS pubblica e trasmette all'Unione europea per eventuale pubblicazione le proprie procedure e modalità di accesso, correzione o rettifica e le procedure di ricorso.
19. Le Parti collaborano con l'industria dell'aviazione affinché siano rese più visibili ai viaggiatori, al momento della prenotazione, la finalità della raccolta, del trattamento e dell'uso dei PNR da parte del DHS e le modalità per richiedere l'accesso e la correzione e presentare ricorso.

Articolo 11

Accesso

20. Conformemente alle disposizioni della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act), chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS il proprio PNR. Il DHS li fornisce tempestivamente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
21. La comunicazione delle informazioni contenute nel PNR può essere soggetta a ragionevoli limitazioni legali applicabili in forza della normativa statunitense, incluse limitazioni eventualmente necessarie per salvaguardare informazioni sensibili protette dalla normativa sulla vita privata o relative alla sicurezza nazionale e alle attività di contrasto.
22. Qualsiasi rifiuto o restrizione dell'accesso è motivato per iscritto e comunicato all'interessato tempestivamente. La comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il rifiuto o la restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa statunitense.
23. Il DHS non può rivelare dati PNR al pubblico, fuorché ai soggetti i cui dati sono stati trattati o usati o ai loro rappresentanti, o nei casi prescritti dalla normativa statunitense.

Articolo 12

Correzione o rettifica

24. Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS la correzione o la rettifica, compresa la cancellazione o il blocco, del proprio PNR secondo le modalità descritte nel presente accordo.
25. Senza indebito ritardo il DHS informa per iscritto il richiedente della decisione di correggere o rettificare il PNR in questione.
26. Qualsiasi rifiuto o restrizione della correzione o della rettifica è motivato per iscritto e comunicato all'interessato tempestivamente. La comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il rifiuto o la restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa statunitense.

Articolo 13

Ricorso

27. Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza, ha il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, conformemente alla normativa statunitense, se i suoi dati e le sue informazioni personali sono stati trattati e usati in modo non conforme al presente accordo.

28. Chiunque ha il diritto di contestare in sede amministrativa le decisioni del DHS relative all'uso e al trattamento dei PNR.
29. Ai sensi della legge sulle procedure amministrative (Administrative Procedure Act) e altre leggi applicabili, chiunque ha il diritto di chiedere che un giudice federale degli Stati Uniti riesamini una decisione definitiva del DHS. Inoltre, a chiunque è dato il diritto di chiedere il riesame giudiziario in conformità della legge applicabile e delle disposizioni pertinenti:
- (n) della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act);
 - (o) della legge sulle frodi e sugli abusi informatici (Computer Fraud and Abuse Act);
 - (p) della legge sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Privacy Act), e
 - (q) delle altre disposizioni applicabili della normativa statunitense.
30. In particolare, il DHS mette a disposizione dei viaggiatori uno strumento amministrativo (attualmente il programma TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) del DHS) per rispondere alle contestazioni connesse ai viaggi e all'uso dei PNR. Il TRIP del DHS costituisce un mezzo di ricorso per quanti affermano di aver subito ritardi nell'imbarco o di non essere stati imbarcati su un aeromobile civile perché erroneamente considerati una minaccia. Ai sensi della legge sulle procedure amministrative e del titolo 49 del codice degli Stati Uniti (United States Code), sezione 46110, un soggetto così leso ha il diritto di chiedere che un giudice federale degli Stati Uniti riesamini la decisione definitiva del DHS relativa a tali questioni.

Articolo 14

Supervisione

31. Il rispetto delle salvaguardie per la protezione della vita privata previste dal presente accordo è soggetto alla verifica e alla supervisione dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS, che:
- (r) abbiano una comprovata autonomia;
 - (s) esercitino effettivi poteri di supervisione, indagine, intervento e verifica, e
 - (t) abbiano il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

In particolare, garantiscono che siano ricevuti i reclami relativi all'inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato. Chiunque può proporre reclamo, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza.

32. Inoltre, l'applicazione del presente accordo da parte degli Stati Uniti è soggetta alla verifica e alla supervisione indipendenti di uno o più dei seguenti enti:
- (u) l'Ufficio dell'ispettorato generale (Office of Inspector General) del DHS;
 - (v) l'Ufficio per la responsabilità governativa (Government Accountability Office) istituito dal Congresso, e
 - (w) il Congresso degli Stati Uniti.

La supervisione può rispecchiarsi nei risultati e nelle raccomandazioni di relazioni pubbliche, audizioni pubbliche e analisi.

CAPO III

MODALITÀ DEI TRASFERIMENTI

Articolo 15

Metodo di trasmissione dei PNR

33. Ai fini del presente accordo, i vettori devono trasferire i PNR al DHS con il metodo "push", in risposta all'esigenza di esattezza, tempestività e completezza dei dati.
34. I vettori devono trasferire i PNR al DHS con mezzi elettronici sicuri conformemente ai requisiti tecnici del DHS.
35. I vettori devono trasferire i PNR al DHS in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la prima volta 96 ore prima della partenza prevista del volo e poi in tempo reale o per un numero fisso di trasferimenti di routine prestabiliti, come specificato dal DHS.
36. In ogni caso, le Parti convengono che tutti i vettori devono acquisire la capacità tecnica di usare il metodo "push" entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
37. Ove necessario il DHS può esigere, caso per caso, che il vettore trasferisca il PNR tra due trasferimenti o dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 3. Qualora, per motivi tecnici, i vettori non siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di cui al presente articolo in conformità delle norme del DHS, oppure, in circostanze eccezionali, al fine di rispondere a una minaccia specifica, urgente e grave, il DHS può esigere che i vettori forniscano l'accesso in altro modo.

Articolo 16

Scambio di dati nazionale

38. Il DHS può scambiare i PNR solo previo accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:

- (x) esclusivamente in conformità dell'articolo 4;
 - (y) solo con autorità governative statunitensi che agiscono per uno degli usi di cui all'articolo 4;
 - (z) se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo, e
 - (aa) solo nei casi oggetto di esame o di indagine e conformemente alle intese scritte e alla legislazione statunitense sullo scambio d'informazioni tra autorità governative statunitensi.
39. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 17

Trasferimento successivo

40. Gli Stati Uniti possono trasferire i PNR alle autorità governative competenti di paesi terzi solo ai sensi di disposizioni conformi al presente accordo e solo previo accertamento che l'uso previsto dal destinatario è lineare con tali disposizioni.
41. Salvo in casi di emergenza, i trasferimenti successivi sono effettuati in conformità di intese esplicite che contemplano disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai PNR, secondo il presente accordo.
42. I PNR sono scambiati solo nei casi oggetto di esame o di indagine.
43. Qualora il DHS sia a conoscenza del trasferimento del PNR di un cittadino o un residente di uno Stato membro dell'Unione europea, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima.
44. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Articolo 18

Cooperazione di polizia, giudiziaria e tra altre autorità di contrasto

45. In linea con gli accordi o intese in materia di contrasto o scambio delle informazioni vigenti tra gli Stati Uniti e qualunque Stato membro dell'Unione europea, Europol o Eurojust, il DHS provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione delle competenti autorità di polizia, giudiziarie o di altre autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol e di Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dal PNR nei casi oggetto di esame o di indagine al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire nell'Unione europea i reati aventi natura transnazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o condotte o attività connesse a reati di terrorismo.

46. Le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro dell'Unione europea, o Europol o Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere l'accesso ai PNR o alle informazioni analitiche pertinenti da quelli ottenute necessarie in casi specifici per prevenire, accertare, indagare e perseguire nell'Unione europea reati di terrorismo o i reati aventi natura transnazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il DHS, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, mette a disposizione tali informazioni.
47. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il DHS scambia i PNR solo previo accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:
- (bb) esclusivamente in conformità dell'articolo 4;
 - (cc) solo quando agisce per uno degli usi di cui all'articolo 4, e
 - (dd) se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo.
48. Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 19

Adeguatezza

Ai fini del presente accordo e della sua attuazione, si presume che il DHS assicuri, ai sensi della pertinente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all'uso dei PNR. Al riguardo, si presume che i vettori che hanno trasferito i PNR al DHS in conformità del presente accordo abbiano rispettato i requisiti giuridici applicabili nell'Unione europea al trasferimento di tali dati dall'Unione europea agli Stati Uniti.

Articolo 20

Reciprocità

49. Le Parti promuovono attivamente, nel rispettivo ordinamento giuridico, la cooperazione dei vettori con qualunque sistema PNR operativo o che potrebbe essere adottato nell'ordinamento giuridico dell'altra Parte, in linea con il presente accordo.
50. Poiché l'istituzione di un sistema PNR dell'UE potrebbe avere ripercussioni concrete sugli obblighi incombenti alle Parti ai sensi del presente accordo, nell'ipotesi che sia istituito un tale sistema le Parti si consulteranno per stabilire se l'accordo in vigore debba essere adeguato di conseguenza per garantire la piena reciprocità. Tali consultazioni esamineranno in particolare se l'eventuale sistema PNR dell'UE

applichi norme di protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nell'accordo in vigore e se, di conseguenza, questo debba essere modificato.

Articolo 21

Attuazione e inderogabilità

51. Il presente accordo non crea né conferisce, ai sensi del diritto statunitense, diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna Parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.
52. Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti agli Stati Uniti e agli Stati membri, in particolare ai sensi dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 e dei connessi strumenti bilaterali di assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e gli Stati membri.

Articolo 22

Comunicazione di modifiche nel diritto interno

Le Parti si informano reciprocamente in merito all'adozione di qualunque disposizione di legge che possa avere ripercussioni concrete sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 23

Verifica e valutazione

53. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e poi periodicamente secondo quanto concordato, le Parti procedono a una verifica congiunta dell'attuazione del presente accordo. Inoltre, quattro anni dopo la sua entrata in vigore le Parti procedono a una sua valutazione congiunta.
54. Le Parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica congiunta, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti dal DHS. I gruppi possono comprendere esperti di protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica congiunta devono avere le idonee autorizzazioni di sicurezza e rispettare la riservatezza delle discussioni. Ai fini della verifica congiunta, il DHS assicura un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.
55. In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. Gli Stati Uniti possono formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo

56. In caso di controversia sull'attuazione del presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le Parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna di porre rimedio entro un termine ragionevole.
57. Qualora le consultazioni non portino alla risoluzione della controversia, ciascuna Parte può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto decorsi 90 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto.
58. Nonostante la sospensione del presente accordo, tutti i dati PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua sospensione continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall'accordo stesso.

Articolo 25

Denuncia

59. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica.
60. La denuncia ha effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto.
61. Prima dell'eventuale denuncia del presente accordo, le Parti si consultano in modo da disporre di tempo sufficiente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
62. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua denuncia continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall'accordo stesso.

Articolo 26

Durata

63. Fatto salvo l'articolo 25, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore.
64. Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo, l'accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una Parte notifichi all'altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno dodici mesi, l'intenzione di non rinnovare l'accordo.

65. Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall'accordo stesso. Analogamente, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), firmato a Bruxelles e a Washington il 23 e il 26 luglio 2007, continuano ad essere trattati e usati conformemente alle salvaguardie previste da tale accordo.

Articolo 27

Disposizioni finali

66. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
67. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo del 23 e 26 luglio 2007.
68. Il presente accordo si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.
69. Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell'Unione europea obbligati dal presente accordo.
70. Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dal primo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte degli Stati Uniti.

Fatto a [...], il [...] 2011, in due originali.

Ai sensi del diritto dell'Unione europea, il presente accordo è redatto dall'Unione europea anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

ALLEGATO

Tipi di dati PNR

71. codice PNR di identificazione della pratica;
72. data di prenotazione/emissione del biglietto;
73. data o date previste di viaggio;
74. nome o nomi;
75. informazioni sui viaggiatori abituali "frequent flyer" e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe ecc.);
76. altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;
77. tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);
78. tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);
79. itinerario per specifico PNR;
80. agenzia/agente di viaggio;
81. informazioni sul code share (codici comuni);
82. informazioni scisse/divise;
83. status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);
84. dati sull'emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ;
85. tutte le informazioni relative al bagaglio;
86. informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;
87. osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR;
88. informazioni APIS (sistema di informazione anticipata sui passeggeri) eventualmente assunte;
89. cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18.

ALLEGATO II

Dichiarazione dell'Unione europea relativa all'accordo sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ("accordo") rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo.

4. Nell'ambito del meccanismo congiunto di verifica e valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, e fatte salve altre questioni che potrebbero porsi nell'ambito di tale meccanismo, l'Unione europea chiederà agli Stati Uniti, se del caso, informazioni sullo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di dati PNR di cittadini e residenti dell'Unione europea alle autorità di paesi terzi come previsto all'articolo 17 dell'accordo.
5. Nell'ambito del meccanismo di verifica e valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, l'Unione europea chiederà agli Stati Uniti tutte le informazioni opportune sull'attuazione delle condizioni che regolano tali trasferimenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.
6. Nell'ambito del meccanismo di verifica e valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, l'Unione europea presterà particolare attenzione al rispetto di tutte le salvaguardie relative all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, onde assicurarsi che i paesi terzi che ricevono tali dati si siano impegnati a riconoscere agli stessi una protezione, in termini di vita privata, comparabile a quella riconosciuta dal DHS ai PNR ai sensi del presente accordo.